



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza prot. n. 6797 del 30.03.2021 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n.206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in più paesi (Italia/SVIZZERA) dal Sig. **Francesco DOMINICI BURACCINI**;

VISTO l'art. 2 del decreto legislativo n. 206/2007 il quale al comma 3 stabilisce che per i cittadini della Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con l'Unione Europea;

VISTA la decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall'art.14 dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 30 settembre 2011 che sostituisce il relativo allegato III – relativo al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

VISTA, in particolare, l'Attestazione dell'autorità competente svizzera – Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR - Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI - Cooperazione internazionale in materia di formazione e di qualifiche professionali IBQ di Berna del 19 marzo 2021, con la quale si dichiara che il titolo indicato nel dispositivo autorizza in Svizzera all'esercizio della professione regolamentata di insegnante di musica (insegnamento musicale individuale [strumentale o vocale] e l'insegnamento di gruppo [coro e direzione d'orchestra]);

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessato, cittadino italiano, di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 206/2007, e successive modifiche, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 6, art. 22 del D.lgs n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessato integra e completa la formazione;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206/2007,

DECRETA

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

- diploma di istruzione post-secondario: Diploma di Chitarra, conseguito presso il Conservatorio di Musica "S. Cecilia" di Roma (ITALIA) in data 17/09/2014; Diploma accademico di secondo livello in Discipline musicali in "Chitarra", conseguito presso il Conservatorio di Musica "S. Cecilia" di Roma (ITALIA) in data 21/11/2016;

- titolo di abilitazione all'insegnamento: Master of Arts in Music Pedagogy, major in Instrumental/Vocal Pedagogy, strumento Chitarra, conseguito presso il Conservatorio della Svizzera Italiana (Scuola Universitaria di Musica) in data 30/06/2020,

posseduto dal cittadino italiano Prof. **Francesco DOMINICI BURACCINI**, nato a Roma (ITALIA) il 04/07/1993, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole secondarie di II grado per la classe di concorso:

Secondaria II Grado - AB55 – CHITARRA.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n.69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per l'Istruzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art.15 del D.P.R. 642 del 1972.